

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**  
**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il cliente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando l'Albo delle imprese sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

- a) **Allianz Global Life dac** – impresa di assicurazione operante in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua sede secondaria
- b) numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: I.00078, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it);
- c) sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock - Dublino – Irlanda; Sede secondaria: Trieste – Largo Ugo Irneri 1 – 34123 – Italia
- d) recapito telefonico: +39 040 3175660, indirizzo di PEC: [agl@pec.allianz.it](mailto:agl@pec.allianz.it), indirizzo internet: [www.allianzgloballife.com/it](http://www.allianzgloballife.com/it);
- e) sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento: [www.geniallife.it/](http://www.geniallife.it/)

**SEZIONE II**  
**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private -CAP), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.

**SEZIONE III**  
**Informazioni sulle remunerazioni**

I dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva non percepiscono alcuna forma di compenso correlata o commisurata a tale attività ulteriore rispetto alla remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro.

**SEZIONE IV**  
**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L'informativa sugli strumenti di tutela del contraente viene fornita attraverso la consegna del DIP Aggiuntivo Vita.

**SEZIONE V**  
**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tutte le pertinenti informazioni sui contenuti e le modalità di attuazione vengono fornite attraverso la consegna del DIP aggiuntivo Vita.

Il Contraente/Assicurato che è guarito da una patologia oncologica ha diritto di non fornire informazioni o subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla progressiva condizione

patologica, da cui era precedentemente affetto ed il cui trattamento attivo è stato concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.

Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa fossero già state fornite, l'impresa procede alla loro cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.